



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Avv. Martinoli Anna

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
138	04/03/2022	17	0

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 6.6.a "Ampliamento impianto per allevamento intensivo di pollame con piu' di 60.000 posti per galline", sito nel Comune di Acerra (NA) - C.daSettembre s.n.c.

Societa' Agroavicola Colella s.r.l.

Rettifica e sostituzione del D.D. n. 314 del 27/12/2021.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che la società Agroavicola Colella s.r.l., con nota acquisita agli atti al prot. 712405 del 25/11/2019, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC cod. 6.6.a allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Ampliamento impianto per allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline”, sito nel Comune di Acerra (NA) – C.da Settembre s.n.c.;
- b. che con nota acquisita al prot. 739811 del 04/12/2019, questa UOD ha chiesto chiarimenti e integrazioni, come di seguito specificato, assegnando un termine di 10 giorni per ottemperare, a pena di archiviazione dell’istanza:

- saldo della tariffa istruttoria pari a euro 4.200, su un totale di euro 6.700, come da vostra asseverazione, di cui euro 2.500 già versati. Successivamente la tariffa dovrà essere eventualmente integrata, ai sensi del D.M. 58 del 06/03/2017;
- calcolo di cui al punto 1.c) dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (corredato da elenco e titoli di eventuali terreni asserviti), atto a stabilire se il progetto deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- estratto dell’anagrafe avicola, attestante il numero di capi attualmente presenti in azienda;

- c. che la società, in seguito a proroga ha trasmesso le integrazioni richieste, con nota acquisite al prot. 89887 del 12/02/2020 e al prot. 121778 del 25/02/2020. Dalle suddette integrazioni si evince, tra l’altro, che, sulla base del calcolo di cui al punto 1.c) dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto non deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- d. che con nota prot. 187988 del 09/04/2020, questa UOD ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento, a causa dell’emergenza da Covid 19, ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i.;
- e. che con nota prot. 349156 del 23/07/2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svolta in modalità telematica, iniziata il 29/10/2020 e conclusa il 20/09/2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 712405 del 25/11/2019 e successivamente integrata, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione Campania, dall'ARPAC e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" che la società ha trasmesso con nota acquisita al prot. 369613 del 13/07/2021 e con documentazione acquisita agli atti delle sedute di Conferenza;

a2. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a3. l'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota prot. 56038/2020 del 29/10/2020 ha espresso parere favorevole per quanto di competenza della U.O. Rifiuti (già SURC) e ha chiesto chiarimenti e integrazioni, per quanto di competenza delle UU.OO. Agenti Fisici, Aria e Acque Reflue e Monitoraggio delle Acque Interne e Marino Costiere.

Successivamente alla risposta della società, l'ARPAC, con nota prot. 61747/2020 del 13/10/2021, ha ribadito il parere favorevole per quanto di competenza della U.O. Rifiuti ma, rilevato il mancato riscontro alle richieste delle UU.OO. Agenti Fisici, Aria e Acque Reflue e Monitoraggio delle Acque Interne e Marino Costiere, ha espresso parere non favorevole al progetto di cui al presente provvedimento.

Poiché il citato parere non favorevole era motivato da carenze documentali e non da elementi ostativi irrimediabili e pertanto si poteva configurare come ulteriore richiesta di chiarimenti e integrazioni, la Conferenza di Servizi, non ancora conclusa, ha ritenuto di consentire un'ulteriore integrazione documentale da parte della società Agroavicola Colella s.r.l., sollecitando, altresì il parere definitivo dell'ARPAC.

La società Agroavicola Colella s.r.l. con nota PEC del 09/07/2021, acquisita agli atti con prot. 369613 del 13/07/2021, ha trasmesso alla scrivente UOD e all'ARPAC le integrazioni e i chiarimenti richiesti.

a4. il Comune di Acerra, con nota prot. 27213 del 24/03/2021, trasmesso dal rappresentante delegato a partecipare alla seduta di Conferenza del 14/09/2021 e acquisito agli atti in pari data con prot. 453610 ha evidenziato "*...che non vi è conformità edilizia, in quanto si sono riscontrate delle difformità tra quanto rappresentato nella tavole planimetriche (tav.7 e tav.8) e quanto rappresentato nel P.d.C. n. 72/A/19 del 19/05/2004*". A tal proposito la Conferenza ha chiesto al rappresentante del Comune di esporre nel dettaglio le difformità riscontrate senza ricevere alcuna delucidazione in merito. Alle ore 11,40 a causa della mancanza di connessione internet presso la sede regionale, Centro Direzionale Isola C5, da cui era collegato il responsabile del procedimento, la seduta del 14/09/2021 è stata sospesa.

Al Comune di Acerra, come da verbale della seduta del 14/09/2021 è stato chiesto, altresì di rivedere il parere prot. 27213 del 24/03/2021, aggiornandolo alla fase attuale del procedimento e di esporre nel dettaglio le eventuali difformità edilizie, fornendo i possibili rimedi, così come previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

Nell'aggiornamento della seduta, tenutosi in data 20/09/2021, il Comune di Acerra non ha partecipato e non ha trasmesso alcun parere.

Agli atti della seduta è stata acquisita, con prot. 462907 del 20/09/2021, la dichiarazione dell'Ing. Salvatore Buonavolontà, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con n. 13019; iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli Nord categoria Ingegneri con n. 1613; iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Napoli Nord categoria Ingegneri, con n. 94, in cui il suddetto tecnico, su incarico della società Agroavicola Colella s.r.l., ha attestato la conformità edilizia dell'area oggetto di intervento, dichiarando quanto segue: "*Lo scrivente, vista la Concessione edilizia in sanatoria n. 150 del 12/09/2000 e la relativa documentazione grafica ad essa allegata, dichiara che l'area oggetto di intervento è conforme alla documentazione amministrativa richiamata*";

a5. l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 20506 del 26/10/2020, acquisita agli atti con prot. 508008 del 28/10/2020, ha comunicato di non avere competenze per il procedimento in oggetto, in quanto l'impianto non scarica in pubblica fognatura;

a6. l'ASL NA2 Nord e la Città Metropolitana di Napoli, sebbene regolarmente invitati, non hanno partecipato alla seduta e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO

a. che l'ARPAC Dipartimento di Napoli, con note prot. 61747/2021 del 13/10/2021, prot. 67853/2021 del 09/11/2021 e prot. 68839 del 12/11/2021, successive alla chiusura della Conferenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni anche relativamente a quanto di competenza delle U.O. Agenti Fisici, Aria e Acque Reflue e Monitoraggio delle Acque Interne e Marino Costiere;

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 07/12/2021 ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 56 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 18.

DATO ATTO:

- a. che, in data 22/12/2021 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
- b. che con nota PEC del 03/03/2022 è stata trasmessa documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Agroagricola Colella s.r.l. per l'impianto IPPC cod. 6.6.a allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Ampliamento impianto per allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline", sito nel Comune di Acerra (NA) – C.daSettembre s.n.c.,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Agroagricola Colella s.r.l. per l'impianto IPPC cod. 6.6.a allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Ampliamento impianto per allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline", sito nel Comune di Acerra (NA) – C.daSettembre s.n.c.;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società ed acquisita al prot. 712405 del 25/11/2019 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Alessandro Mauro, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi delle acque meteoriche, il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 4 dell' allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, per scarichi al suolo, nonché di tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3.1 eventuali superamenti dei su indicati valori vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall'A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

*. **di prescrivere** che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

9. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Acerra, all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che dovranno concludersi entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni indicate nel presente provvedimento e negli allegati RT e PMC che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché alle risultanze della Conferenza di Servizi e ai pareri ivi espressi. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

10. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

11. **di prescrivere** che la società invii annualmente documentazione atta a dimostrare l'effettivo utilizzo dei terreni asserviti e indicati nel calcolo di cui al punto 1.c) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base del quale si evince che il progetto non deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

12. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità di dieci anni dalla data di emissione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

14. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

15. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

18. **di dare atto** che, qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici e/o tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

21 **di precisare** che il presente provvedimento rettifica e sostituisce il D.D. n. 314 del 27/12/2021, di pari oggetto, che presentava dei refusi tipografici nel testo e nell'allegato Rapporto Tecnico, tra cui l'errata indicazione del limite per gli scarichi delle acque meteoriche. Al riguardo si precisa che i suddetti refusi non hanno influito sui pareri espressi in Conferenza di Servizi;

22. **di precisare** che il Rapporto Tecnico revisionato, allegato al presente provvedimento sostituisce quello allegato al D.D. n. 314 del 27/12/2021;

23. **di notificare** il presente provvedimento alla società Agroavicola Colella s.r.l.;

24. **di trasmettere** il presente provvedimento Comune di Acerra (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC Dipartimento di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

25. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. ssa Anna Martinoli